



# Comune di Collesano

## Città Metropolitana di Palermo

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Alla Responsabile del Servizio Tari

Al Responsabile dell'area ec-finanziaria

Al Sindaco

SEDE

### Verbale n. 13 del 22 giugno 2021

**Oggetto:** parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente: **“Determinazione aliquote e definizione delle scadenze Tari anno 2021”**

### IL REVISORE DEI CONTI

**Vista ed esaminata** la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, trasmessa, a mezzo PEC, in data 21/07/2021, per l'acquisizione del parere di competenza;

#### **Tenuto conto di quanto recita:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'annofinanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che, testualmente, recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- l'art. 52 (potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (GU Serie Generale n.298 del 23-12-1997 - Suppl. Ordinario n. 252) che, testualmente, recita: "Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013 n. 147; "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

**Dato atto che:**

- il D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha disposto la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto della gestione 2020;
- l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, pubblicato in G.U. n.70 del 22/03/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha disposto la proroga che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e del piano tariffario al 30 Giugno;

**Visto** l’art. 1, co. 527, della Legge 705/2017 in relazione alle funzioni attribuite all’ARERA;

**Vista** la deliberazione del 3 maggio 2020 158/2020/R/RIF dell’AREA - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche indifferenziati urbani ed assimilati alla luce dell’emergenza da COVID-19 - con cui vengono stabilite le modalità per ridurre il peso della TARI a particolari tipologie di utenti danneggiati dalla suddetta emergenza epidemiologica;

**Viste** le deliberazioni n. 443 e n. 444 del 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, nonché la delibera n. 59/2020;

**Richiamato:**

l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato in G.U. n.123 del 25/05/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) ed in particolare:

- il comma 1 che ha disposto agevolazioni Tari con l’istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
- il comma 2 che ha escluso in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;
- il comma 5 con cui è stato disciplinato che le risorse assegnate e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell’ambito della certificazione di cui al comma 827 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all’art.1, commi 128 e 129, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

**Visto** il PEF 2021, su cui il Revisore ha espresso parere favorevole con verbale n.11 del 14.06.2021, redatto sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento, che si riassume nella seguente tabella:

Piano Economico Finanziario TARI 2021	
COSTO VARIABILE	
Totale delle Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 386.279,00
COSTO FISSO	
Totale delle Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 158.357,00
TOTALE P.E.F.	€ 544.636,00

**Valutate** le motivazioni addotte nel corpo della proposta di deliberazione *de quo*;

**Verificati** i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche (All. A) e i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche (All. B) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

**Preso atto che** la copertura voluta dal gettito tariffario è pari al 100% dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2001 n. 118: "in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- la legge 147/2013;
- la legge 68/2014;
- il D. L. n° 18 del 17 marzo 2020;
- l'art. 138 del D. L. 34/2020
- le deliberazioni dell'ARERA n. 443 e n. 444 del 2019 e la n. 59 del 2020;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'area Economico-finanziaria;

***Esprime***

per quanto di competenza, **parere favorevole** alla superiore proposta di deliberazione.

***Raccomanda***

il rispetto dei termini e delle condizioni poste dai provvedimenti legislativi richiamati nel corpo della proposta deliberativa;

***Rammenta***

- *che la deliberazione de quo sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF e che, ai fini della pubblicazione, l'Ente è tenuto a inserire la delibera, entro i termini, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;*
- *che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

Sommatino, 22.06.2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Crocifissa Parrinello

(firmato digitalmente)